

ALLEGATO B Dgr n. 2120 del 30 DIC. 2015 pag. 1/8

ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE E/O ORIENTAMENTO: LINEE GUIDA PER IL PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO E DI MANTENIMENTO DEGLI ODF

Premessa

1. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

- 1.1 Abbreviazioni
- 1.2 Definizioni

2. L'ACCREDITAMENTO DI NUOVI ORGANISMI DI FORMAZIONE

- 2.1 Le fasi del procedimento di accreditamento
 - a La presentazione dell'istanza di accreditamento
 - b L'esame documentale
 - c La verifica in loco audit
 - d La conclusione del procedimento di accreditamento

3. LA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DELL'ACCREDITAMENTO

4. LA SOSPENSIONE E LA REVOCA

- a Sospensione dell'accreditamento
- b Revoca dell'accreditamento e cancellazione dall'elenco

5. LA VARIAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELL'ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI

6. LA TUTELA DELLA PRIVACY

PREMESSA

I criteri e le modalità per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli Organismi di Formazione accreditati e le ipotesi di sospensione e revoca dell'accreditamento sono stati definiti, inizialmente, con D.G.R. n. 113 del 21 gennaio 2005 (successivamente integrata con D.G.R. n. 1265 del 26 maggio 2008 e in parte modificata con DD.G.R. n. 3044 del 2 ottobre 2007 e n. 1768 del 6 luglio 2010).

Con D.G.R. n. 3289/2010 sono state approvate le Linee Guida per l'accreditamento degli organismi di formazione, allo scopo di fornire una disciplina semplificata ed unitaria, con conseguente revoca dei seguenti provvedimenti: D.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002, D.G.R. n. 1339 del 9 maggio 2003, D.G.R. n. 113 del 21 gennaio 2005, D.G.R. n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002), D.G.R. n. 1265 del 26 maggio 2008, D.G.R. 1768 del 6 luglio 2010

Il presente provvedimento sostituisce le Linee Guida approvate con DGR n. 3289/2010, Allegato A.

1. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

1.1 Abbreviazioni

D.M. Decreto Ministeriale

D.G.R. Deliberazione della Giunta Regionale

L.R. Legge Regionale

OdF Organismo di Formazione

1.2 Definizioni

Audit o Verifica: procedimento generalmente pianificato e documentato avente lo scopo

di accertare presso le sedi operative la conformità degli OdF al

modello di accreditamento.

Auditor o Valutatore: persona qualificata per eseguire un audit.

Evidenza oggettiva: informazioni, documentazione, dichiarazioni relative a fatti

verificabili. L'evidenza oggettiva di audit, che può essere qualitativa o quantitativa, permette all'auditor di determinare se i requisiti del

modello di accreditamento sono rispettati.

Rilievo: descrizione di un fatto o di una circostanza che indica il mancato

rispetto di un requisito previsto dal modello di accreditamento.

Suggerimento: nota relativa al miglioramento del sistema dell'Odf. L'effettiva

implementazione viene verificata nel successivo audit.

2.L'ACCREDITAMENTO DI NUOVI ORGANISMI DI FORMAZIONE

2.1 Le fasi del procedimento di accreditamento

Il procedimento amministrativo per l'accreditamento è composto dalle seguenti fasi:

- a) la presentazione dell'istanza di accreditamento dell'OdF;
- b) l'esame documentale;
- c) la verifica in loco (audit);
- d) la conclusione del procedimento di accreditamento.

a) La presentazione dell'istanza di accreditamento

Le istanze di accreditamento sono presentate secondo le modalità ed i termini previsti dalla L.R. n. 19/2002 e dal bando vigente al momento della presentazione e sono esaminate, generalmente in ordine di arrivo, dalla struttura regionale competente in materia di formazione. Le istanze presentate da Enti che partecipano ad Avvisi pubblici regionali in materia di formazione, istruzione e lavoro, avranno priorità in base a quanto definito dell'Avviso.

Il Direttore della struttura competente in materia di formazione, entro il termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, fermo restando che la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini del procedimento, provvede ad adottare il provvedimento di iscrizione dell'OdF nell'elenco regionale, come previsto dall'art. 1, comma 5, della L.R. n. 19/2002, o al rigetto della domanda.

Trasformazioni giuridiche

L'accreditamento, configurandosi come un'abilitazione, non può formare oggetto di rapporti giuridici tra l'Odf accreditato e soggetti terzi.

Le trasformazioni giuridiche riferite a soggetti accreditati comportano la necessità per il nuovo soggetto, o quello risultante dalla trasformazione, di presentare istanza di accreditamento ai sensi del bando vigente, dimostrando la continuità operativa con il precedente soggetto da cui deriva o inerisce.

La cessione di azienda o di ramo d'azienda deve essere a titolo definitivo e accompagnata da perizia di stima sui beni oggetto della cessione. Non vale ai fini del subentro l'affitto di azienda o altro atto che non trasferisca la proprietà medesima. In tali casi potrà essere prevista un'istruttoria semplificata e il nuovo soggetto, nella richiesta di accreditamento, potrà dare evidenza unicamente dei seguenti requisiti: la coerenza dei fini statutari, i documenti di bilancio, l'organizzazione e la leadership, le politiche e le strategie, la soddisfazione dei clienti esterni, le relazioni con il contesto e l'impatto sulla società, l'idoneità dei locali alle norme igieniche e di sicurezza, l'idoneità delle strutture, la dotazione minima del personale e l'adeguatezza delle competenze.

Qualora necessario, al fine verificare il completo soddisfacimento dei requisiti sopra descritti si procederà alla verifica in loco.

L'accreditamento del nuovo soggetto risultante dalla trasformazione comporta la perdita dell'accreditamento nei confronti del soggetto da cui deriva o inerisce.

b) L'esame documentale

La struttura competente procede alla valutazione della documentazione presentata dall'ente verificando la corrispondenza della stessa ai requisiti del modello. Per ogni requisito l'esito della

valutazione può essere negativo o positivo. L'esito della valutazione è negativo se dall'esame dei documenti presentati risulta oggettivamente il mancato adempimento del requisito. L'esito è positivo se la documentazione dimostra la conformità al requisito richiesto. Se la fase di valutazione documentale ha esito negativo, per uno o più requisiti, non si procederà alla fase di audit poiché il mancato soddisfacimento di uno solo dei requisiti previsti dal modello comporta l'esito negativo dell'istanza di accreditamento. Se la fase di valutazione documentale ha esito positivo si procederà con la verifica in loco dei requisiti, previa comunicazione all'ente.

c) La verifica in loco – audit

In sede di audit l'auditor verifica il rispetto di tutti i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento per le verifiche di audit. Per ogni verifica sono redatti una check list, relativa ai documenti da precompilare a cura dell'ente ed alla documentazione che deve essere presente presso la sede operativa ai fini dello svolgimento dell'audit, ed un resoconto comprensivo delle risultanze della verifica.

La Regione del Veneto, per lo svolgimento delle verifiche sul campo, si avvale di consulenti specialisti della pubblica amministrazione in accreditamento degli Organismi di Formazione e/o Orientamento e in Sistemi di Qualità ovvero di proprio personale dipendente.

Per un efficace svolgimento dell'audit l'ente è tenuto a mettere a disposizione del verificatore: le risorse strutturali ed umane, tutta la documentazione necessaria e tutte le parti della sede oggetto di valutazione per l'accreditamento. L'audit di ciascuna sede accreditata si svolge in un termine massimo di due giornate, anche non consecutive, ed avviene raccogliendo le evidenze oggettive tramite l'esame di documenti e l'effettuazione di colloqui con i responsabili, il personale ed i collaboratori dell'ente. A tale scopo l'auditor utilizza documenti di supporto. L'audit si conclude con una riunione finale nel corso della quale l'auditor espone alla direzione dell'ente la sintesi dei risultati della verifica e formalizza gli eventuali rilievi e riserve dell'ente. Il resoconto della verifica viene sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato al termine dell'audit.

Il resoconto di audit, adeguatamente circostanziato, documentato e sottoscritto come sopra indicato, viene trasmesso alla Sezione Formazione. Una copia dello stesso rimane agli atti dell'ente.

d) La conclusione del procedimento di accreditamento

La Struttura regionale competente in materia di accreditamento degli Odf, esaminato il resoconto dell'audit ed accertata la sussistenza di tutti i requisiti minimi qualitativi e quantitativi richiesti dalla normativa vigente, a seguito di istruttoria dell'ufficio dispone con provvedimento l'iscrizione dell'ente nell'elenco regionale degli OdF accreditati. Qualora l'esito dell'istruttoria fosse negativo, sarà adottato un provvedimento motivato di diniego dell'istanza di accreditamento, che verrà comunicato all'ente.

In caso di diniego, l'OdF non potrà presentare una nuova istanza per lo stesso ambito di accreditamento e/o per la stessa sede operativa prima di 90 giorni dalla notifica del diniego.

3. LA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DELL'ACCREDITAMENTO

Un Odf accreditato deve costantemente garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento. A tal fine la L.R. n. 19/2002 prevede un procedimento di verifica annuale del mantenimento dei requisiti di accreditamento.

Tenuto conto delle risorse a disposizione della struttura regionale competente e dei carichi di lavoro relativi alle nuove istanze di accreditamento ed alle richieste di variazione di sede operativa degli enti accreditati, la struttura competente pianifica annualmente gli Odf da sottoporre alla verifica del mantenimento dei requisiti.

Tutte le sedi operative accreditate saranno comunque verificate entro un periodo indicativo di 24 mesi dall'ultima verifica.

Al fine di riscontrare il rispetto dei requisiti del modello di accreditamento, gli Odf possono essere sottoposti a verifica, documentale e/o in loco, anche al di fuori della programmazione annuale, qualora questo si rendesse necessario a seguito di segnalazioni pervenute alla struttura regionale competente.

La verifica di tutti gli Organismi accreditati si svolgerà secondo le modalità previste per le verifiche in loco di cui al punto 2.3 del presente allegato e verterà su tutti i requisiti del modello di accreditamento, come integrati ed aggiornati nell'Allegato A al presente provvedimento.

Al fine di dimostrare l'effettiva operatività dell'Odf nell'ambito della Formazione e/o dell'Orientamento, questi deve dimostrare l'effettivo utilizzo dell'accreditamento regionale, documentando di aver erogato almeno un'attività formativa, dal primo accreditamento o dall'ultima visita di audit, coerente con la tipologia di attività formativa ammissibile ai fini dell'accreditamento e con l'ambito di accreditamento. In caso di assenza dell'attività formativa sopra descritta verrà avviato il procedimento di revoca dell'accreditamento di cui al seguente punto 4.

4. LA SOSPENSIONE E LA REVOCA

Richiamando la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. art. 3 che disciplina i casi di revoca e di sospensione dell'accreditamento, si precisa quanto segue.

a) Sospensione dell'accreditamento

1. In caso di accertato venir meno dei requisiti previsti dal modello di accreditamento adottato dalla Regione del Veneto, verrà disposta la sospensione dell'accreditamento per un periodo non superiore ai 360 giorni ai sensi dell'art. 3 comma 2 bis L.R.19/2002, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, qualora tale mancanza sia sanabile dall'OdF entro il predetto termine.

In caso di avvenuta sanatoria la Struttura competente provvederà ad adottare il provvedimento di cessazione della sospensione e alla sua immediata notifica.

In caso di decorso inutile del termine si provvederà alla revoca dell'accreditamento.

In caso di accertata irregolarità in materia di versamento di imposte e contributi previdenziali verrà disposta la sospensione dell'accreditamento per un periodo non superiore a 90 giorni ai sensi dell'art. 3 comma 2bis L.R.19/2002. Entro tale termine l'Odf dovrà regolarizzare la propria posizione a pena di revoca dell'accreditamento.

- 2. Nel caso di accertamento di irregolarità diverse dalle ipotesi di cui al precedente punto si provvederà, in conformità all'art. 3 comma 2 bis L.R. 19/2002, alla sospensione dell'accreditamento per 90 giorni come di seguito precisato:
 - a) quando sia stato adottato un provvedimento di revoca del finanziamento o del riconoscimento delle attività;
 - b) quando sia stata accertata una grave irregolarità nella gestione e/o rendicontazione delle attività formative o di orientamento finanziate o riconosciute;
 - c) quando sia stata accertata una grave irregolarità per mancato rispetto delle procedure previste in merito all'aggiornamento della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento;
 - d) quando non sia stata inviata la comunicazione di variazione dati di cui al punto 5 del presente provvedimento;
 - e) quando siano state accertate reiterate inadempienze inerenti le procedure di gestione e rendicontazione dei progetti, ivi comprese quelle inerenti la corretta informazione all'utenza e quelle relative all'utilizzo del logo di Odf di cui alla DGR n. 98/2004, che evidenzino l'inaffidabilità dell'OdF e quando sia stata accertata la diffusione con qualsiasi mezzo (web, organi di informazione, brochure pubblicitarie o manifesti promozionali) di notizie o informazioni non veritiere o contrastanti con il contenuto di provvedimenti regionali.

Qualora a carico di un Odf già destinatario di un provvedimento di sospensione dell'accreditamento per 90 giorni, venga accertata una seconda irregolarità, si provvederà alla sospensione dell'accreditamento per 180 giorni, in conformità all'art. 3 comma 2 bis L.R. 19/2002.

b) Revoca dell'accreditamento e cancellazione dall'elenco

L'Amministrazione provvederà alla revoca dell'accreditamento nei seguenti casi:

- 1. Nel caso di mancato adempimento all'obbligo di accettazione da parte degli OdF dei controlli finalizzati ad accertare il mantenimento dei requisiti di accreditamento.
- 2. Qualora a carico di un Odf già destinatario di un provvedimento di sospensione dell'accreditamento per 180 giorni, venga accertata una terza irregolarità ai sensi del punto precedente ("Sospensione dell'accreditamento");
- 3. In caso di accertata irregolarità in materia di versamento di imposte e contributi previdenziali, che abbia comportato la sospensione dell'accreditamento per un periodo massimo di 90 giorni, qualora entro tale termine l'Odf non abbia proceduto a regolarizzare la propria posizione presso le amministrazioni competenti.
- 4. In caso di accertato venir meno dei requisiti richiesti, così come previsto dall' art. 3 comma 2 L.R. 19/2002. Qualora tale mancanza fosse sanabile, si procederà alla sospensione dell'accreditamento ai sensi dell'art. 3 comma 2 bis L.R.19/2002, fino ad avvenuta regolarizzazione.
- 5. Qualora, in sede di verifica del mantenimento dei requisiti dell'accreditamento, l'OdF accreditato non abbia dato evidenza oggettiva di aver realizzato almeno un'attività formativa e/o orientativa, dalla data di iscrizione nell'elenco regionale o dalla data dell'ultima verifica di audit, coerente sia con la tipologia di attività formativa ammissibile ai fini dell'accreditamento, in fase di accreditamento sia con l'ambito di accreditamento.
- 6. In caso di accertata non veridicità della documentazione di accreditamento o mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 3 comma 2 L.R.19/2002.

Tanto la sospensione quanto la revoca devono essere precedute da una comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. L'OdF, nei 30 giorni successivi alla contestazione, può presentare le proprie osservazioni e deduzioni che la Regione del Veneto è tenuta a valutare ai fini della conclusione del procedimento.

Il provvedimento di sospensione o revoca dell'accreditamento ha effetto con riferimento a tutte le sedi operative e a tutti gli ambiti per i quali l'OdF risulta accreditato, salvo che il venir meno dei requisiti per l'accreditamento sia riferibile solamente a una o più sedi determinate e/o a uno o più ambiti determinati, in tal caso, il provvedimento ha effetto limitato a tali sedi operative e/o a tali ambiti.

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Saranno considerati inammissibili progetti presentati, ai bandi a finanziamento e/o riconoscimento regionale, da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria di un bando regionale.

In caso di sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti, qualora la sospensione perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dall'avviso specifico, i progetti presentati dall'OdF sospeso verranno revocati.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento, con conseguente cancellazione dell'OdF dall'elenco degli Organismi accreditati, comporta l'impossibilità per l'OdF di presentare una nuova istanza di accreditamento per un periodo di 36 mesi, decorrenti dalla notifica del provvedimento medesimo.

Tale impossibilità riguarda anche gli OdF che abbiano rinunciato all'accreditamento successivamente all' avvio, nei loro confronti, di un procedimento di revoca dell'accreditamento ai sensi della L. 241/90.

Gli enti a cui sia stato revocato l'accreditamento non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.

5. LA VARIAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELL'ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI

Gli Organismi di Formazione accreditati devono comunicare alla Regione del Veneto, Sezione Formazione, ogni variazione relativa ai dati contenuti nell'elenco degli OdF accreditati entro i 30 giorni successivi alla variazione stessa. La mancata o ritardata comunicazione di dati relativi alla denominazione, al cambio di legale rappresentante o altro soggetto con poteri di rappresentanza dell'Odf, alla sede legale, alla sede operativa, costituisce una ipotesi di grave irregolarità ai sensi del punto 4 del presente allegato sulla sospensione dell'accreditamento

Il cambio del codice fiscale comporta la revoca dell'accreditamento e la cancellazione dall'elenco regionale degli Odf accreditati.

La variazione di sede legale e la richiesta di variazione di sede operativa devono essere richieste utilizzando la modulistica relativa alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le conseguenze di legge in caso di dichiarazione non veritiera eventualmente accertata in audit – di conformità delle strutture alle norme igieniche e di sicurezza. Seguirà la verifica in loco. Il procedimento si concluderà nei 180 giorni successivi alla presentazione della richiesta. L'accreditamento della nuova sede comporterà la cancellazione dall'elenco della sede precedente.

Per l'accreditamento di una nuova sede formativa, o di un altro ambito, in aggiunta alla sede e/o agli ambiti già accreditate/i, sarà necessario presentare una nuova domanda di accreditamento, ai sensi del bando vigente, nella quale l'OdF dovrà dare evidenza dell'attività formativa svolta nella sede operativa e nell'ambito richiesto.

6. LA TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".